

Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Risposte a quesiti in merito all'applicazione della Circolare

Prove di stress

(Titolo II, Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione IV, par.3 e Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.2.1).

La Circ. 263 prevede l'esistenza di adeguate metodologie di stress testing tra i requisiti per l'autorizzazione ad utilizzare sistemi IRB ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Al tempo stesso, nell'ambito della disciplina sul processo di controllo prudenziale è previsto che le banche effettuino prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del capitale interno.

In relazione a ciò, è stato chiesto:

1. se, ai fini dell'autorizzazione sia sufficiente disporre di idonee metodologie per la realizzazione delle prove di stress nel contesto della misurazione dei rischi di credito per il calcolo dei requisiti patrimoniali ("primo pilastro") o se sia anche necessario disporre di quelle richieste dalla normativa in merito al processo di controllo prudenziale ("secondo pilastro");
2. con riferimento al rischio di credito, quale differenza vi sia tra prove di stress ai sensi, rispettivamente, di primo e di secondo pilastro;
3. su quali fattori di rischio è necessario condurre prove di stress nel contesto della misurazione dei rischi di credito per il calcolo dei requisiti patrimoniali e quando può definirsi recessiva una fase del ciclo economico;
4. se un modello che stima la relazione tra uno dei fattori di rischio (ad esempio, la PD) e una singola variabile economica (ad esempio, il PIL) possa essere considerato adeguato per la conduzione di analisi di scenario.

A tale riguardo, si fa presente quanto segue:

1. La presenza di adeguate metodologie di stress test per il rischio di credito costituisce, nell'ambito del primo pilastro, un requisito per l'autorizzazione all'utilizzo dei sistemi IRB (Circolare 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Seconda, Sezione IV, par. 3). Sul piano formale non è quindi necessario, al momento della richiesta di autorizzazione, dimostrare di disporre di prove di stress relative anche agli altri rischi da sottoporre a valutazione nell'ambito dell'ICAAP.
2. Si sottolinea, innanzitutto, quanto già indicato dalla Circ. 263: la presenza di metodologie di stress test costituisce requisito per l'ottenimento dell'autorizzazione, mentre la valutazione dei

risultati delle prove di stress rientra nell'ambito del processo di controllo prudenziale. In sede di istruttoria delle istanze di autorizzazione ad utilizzare sistemi IRB a fini prudenziali viene quindi verificata la sussistenza delle prove di stress e ne vengono valutate le ipotesi di fondo, le scelte metodologiche e gli aspetti organizzativi e procedurali; l'accertamento di eventuali carenze può condurre, come nel caso di tutti gli altri requisiti, all'adozione di misure di natura patrimoniale (add-on).

Nell'ambito del processo di controllo prudenziale occorre distinguere due casi: 1) il capitale interno a fronte del rischio di credito coincide con il capitale regolamentare: in altri termini, la banca utilizza le stesse ipotesi teoriche (in termini di correlazioni, soglie di confidenza, orizzonti temporali, probabilità di inadempienza, perdite in caso di inadempienza, esposizione in caso di inadempienza) e la stessa formula di calcolo utilizzate nella determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito; 2) il capitale interno a fronte del rischio di credito non coincide con il capitale regolamentare in quanto la banca si basa su ipotesi teoriche diverse da quelle regolamentari. Nel primo caso, ai fini del processo di controllo prudenziale l'Autorità di vigilanza valuta i risultati delle prove di stress che la banca ha effettuato ai sensi del primo pilastro e che, sul piano metodologico ed organizzativo, sono state esaminate nel corso del processo di autorizzazione all'utilizzo - a fini prudenziali - dei sistemi interni di misurazione del rischio di credito. Nel secondo caso, ai fini delle valutazioni del secondo pilastro la banca deve: a) fornire i risultati delle prove di stress di "primo pilastro"; b) effettuare altre prove di stress specificatamente mirate a sottoporre a capacità di resistenza le ipotesi alternative, diverse da quelle regolamentari, alla base della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito (ad esempio, utilizzo di correlazioni stimate direttamente dalla banca). In entrambi i casi, resta ferma l'esigenza di condurre prove di stress anche sul rischio di concentrazione del portafoglio crediti; inoltre, se la banca - nei casi consentiti **(1)** - aggrega i rischi in modo da tenere conto degli effetti di diversificazione tra i rischi stessi (ipotesi diversa da quella di una perfetta correlazione positiva tra i rischi), vanno effettuate rigorose prove di stress finalizzate a verificare la tenuta di tali ipotesi in periodi di forte perturbazione dei mercati.

3. Ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo di sistemi di rating interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, la Circ. 263 richiede che le banche simulino la sensibilità del portafoglio a variazioni estreme ma plausibili di uno o più fattori di rischio mediante: a) analisi di sensitività, per valutare l'adeguatezza del capitale alla variazione di un unico fattore di rischio; b) analisi di scenario, per simulare l'impatto patrimoniale della variazione contemporanea di un insieme di fattori di rischio. Al tempo stesso le prove di stress devono, in particolare: i) essere coerenti con i modelli quantitativi utilizzati dalla banca al fine di una più corretta interpretazione dei risultati delle prove stesse; ii) tenere conto delle specificità del portafoglio della banca e delle relative fonti di rischio (cfr. Titolo II, Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione IV, par. 3).

Ciò posto, spetta alla banca, sotto la propria responsabilità, identificare e sottoporre a prove di stress tutti i fattori di rischio rilevanti per la propria operatività, laddove per fattori di rischio si intendono variabili economico-finanziarie ovvero variabili specifiche per l'operatività dell'intermediario la cui variazione può comportare modifiche dell'esposizione al rischio di credito **(2)**. Qualora, nella fase iniziale di applicazione della nuova normativa, la banca ritenga accettabile un'implementazione graduale delle prove di stress anche con riferimento ai fattori di rischio presi in considerazione, è necessario che la banca stessa: 1) includa almeno le ipotesi minimali previste dalla normativa (cfr.

successivo punto 4); 2) ne valuti l'impatto su tutti i parametri di rischio (PD, LGD, EAD, a seconda del tipo di modello utilizzato, base o avanzato) in maniera coerente con i modelli quantitativi utilizzati (3). Nondimeno, è necessario che la banca si ponga in tempi brevi nella situazione di poter effettuare analisi di scenario - in modo tale da includere sia scenari storici che scenari ipotetici - prevedendo la variazione contemporanea di più fattori di rischio in modo proporzionato alle caratteristiche della propria operatività (ad esempio, al fine di tenere conto anche dei rischi di liquidità collegati all'operatività in prodotti strutturati complessi).

La Circolare 263 chiede che le prove di stress siano condotte utilizzando shock di diversa entità dei fattori di rischio, ponendo, come criterio minimo, l'obbligo di valutare almeno l'impatto di una lieve recessione (ad esempio, due trimestri consecutivi di crescita nulla del prodotto interno lordo). Anche alla luce di quanto indicato al punto 3, ricade pertanto nella responsabilità delle banche stabilire quale siano le ipotesi quantitative sottostanti le prove di stress e, in particolare, accertare se il criterio minimo ("lieve recessione") sia il più adeguato in relazione ai modelli utilizzati, alla specificità del proprio portafoglio, alle fonti di rischio ad esso relative. Sia in sede di autorizzazione all'utilizzo di sistemi interni per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, sia in sede di successiva verifica del mantenimento dei requisiti alla base dell'autorizzazione la Banca d'Italia può richiedere l'effettuazione di prove di stress sulla base di ipotesi più restrittive.

4. In linea con quanto evidenziato al punto 3, se la banca intende utilizzare il metodo IRB foundation, la prassi proposta (stima dell'impatto della variazione di una singola variabile economica su un singolo parametro di rischio che, nella terminologia adottata, configura un'analisi di sensitività) può essere ritenuta accettabile a condizione che la banca, sotto la propria responsabilità, ne abbia valutato la coerenza con il modello utilizzato, le specificità del portafoglio, le fonti di rischio a cui tale portafoglio risulta esposto. Se invece la banca intende utilizzare il metodo IRB avanzato, è necessario verificare l'impatto dello shock utilizzato su tutti i parametri di rischio oggetto di stima (PD, LGD, EAD). E' da notare, peraltro, che un esercizio di questo tipo rientra tra le analisi di sensitività e non tra le analisi di scenario. Valgono le considerazioni di cui al punto 3 relativamente alla necessità per le banche di dotarsi di quest'ultima tipologia di analisi.

(1) Cfr. Titolo III, Capitolo 1, Sezione II, par. 3.3.

(2) A titolo esemplificativo, tra le prime figurano i tassi di interesse, i tassi di cambio, una fase recessiva del ciclo economico; tra le seconde, la migrazione delle controparti tra le classi di rating, il default di un certo numero di affidati rilevanti.

(3) Ad esempio, laddove un fattore di rischio incorpori già l'effetto di condizioni economiche negative, la conduzione di prove di stress aventi ad oggetto tale fattore è meno essenziale (come nel caso in cui la banca utilizzi una downturn LGD)